



unitelsardegna

Consorzio Interuniversitario
per l'Università Telematica della Sardegna

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE

1. Il "Consorzio Interuniversitario per l'Università Telematica della Sardegna", denominato brevemente "Unitelsardegna", costituito il 19 aprile 2005 con atto convenzionale dell'Università di Cagliari e dell'Università di Sassari, si propone prioritariamente di promuovere, progettare, implementare, erogare, così come organizzare, coordinare, tutto quanto occorrente, necessario od utile al fine della realizzazione di:
 - a. iniziative di istruzione universitaria e di alta formazione post-laurea mediante l'utilizzazione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), in collegamento con i corsi di laurea degli Atenei di Cagliari e Sassari;
 - b. iniziative di formazione continua e professionale, in un'ottica di life long learning, rivolte sia al settore pubblico, sia al settore privato, che prevedano il ricorso integrale o parziale alla didattica on line e alle TIC;
 - c. attività di studio, documentazione e attuazione di progetti che implicino il ricorso, in via esclusiva ovvero in modo strumentale, alle nuove tecnologie per l'istruzione, la formazione, la raccolta, la diffusione e la valorizzazione di documentazioni e studi;A tal fine il Consorzio potrà partecipare nelle forme del caso a progetti, iniziative, attività, di natura simile e/o complementare e/o connessa a quelle appena descritte, avviate o condotte da altri operatori pubblici o privati.
2. Il Consorzio non ha finalità di lucro e gli eventuali utili sono reinvestiti per le finalità di carattere scientifico e didattico.
3. Il Consorzio ha sede legale in CAGLIARI.
4. Con deliberazione del consiglio direttivo, previo parere favorevole dei soci fondatori, potranno essere istituite ulteriori sedi operative e uffici.

ARTICOLO 2 UNIVERSITÀ CONSORZIATE

1. Fanno parte del Consorzio:
 - a. le Università che lo hanno promosso;
 - b. ogni altra Università che ne faccia richiesta, previa deliberazione dell'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g), sentito il parere non vincolante, se istituito, del Comitato tecnico-scientifico, tenendo conto delle attività già esistenti e dei futuri sviluppi.
2. Le Università promotrici hanno diritto a due rappresentanti in seno al consiglio direttivo, così come previsto nell'art. 8; ogni altra Università consorziata ha diritto ad un rappresentante in seno al medesimo consiglio.
3. Il Consorzio agisce in nome proprio e per conto e nell'interesse dei Consorziati, configurandosi come strumento di promozione e coordinamento dei Consorziati. Nel caso in cui si rendesse necessario, il Consorzio potrà agire in base ad apposito mandato con rappresentanza conferito dai Consorziati, dunque in nome e per conto dei Consorziati medesimi.
4. I Consorziati sono tenuti ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi consortili nonché a favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio.
5. I Consorziati assumono l'impegno di osservanza dei rapporti di reciproca correttezza.

ARTICOLO 3 ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità:
 - a. Promuove e cura, previo parere vincolante dei soci fondatori, l'istituzione di corsi universitari e di alta formazione post-laurea in modalità e-learning ed e-learning blended in base agli indirizzi, criteri e requisiti previsti dalle direttive, raccomandazioni e norme vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), dal Ministro per la Pubblica Amministrazione ed Innovazione, dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (Digit PA) e dai competenti organi dell'Unione Europea;
 - b. promuove ed attua attività di formazione rivolte a formatori e docenti di ogni ordine e grado finalizzate all'adeguamento e allo sviluppo di competenze specifiche nella didattica on-line;
 - c. promuove ed attua attività di formazione rivolta agli adulti, in un'ottica di life long learning, ricorrendo in tutto o in parte alla didattica on line, e rivolgendo le proprie iniziative a soggetti, sia del settore pubblico, sia del settore privato;
 - d. diffonde i risultati di studi, indagini compiuti dal Consorzio anche tramite proprie pubblicazioni monografiche o periodiche su qualunque supporto;
 - e. effettua attività di consulenza, progettazione, erogazione di servizi e studi nel campo della didattica on line e delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, su incarico di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati;

- f. promuove e organizza incontri di studio, al fine di consentire lo scambio di esperienze e informazioni, anche a livello internazionale;
 - g. stipula contratti e convenzioni con Enti e soggetti pubblici e privati e aderisce ad altri Consorzi o società consortili private che operino in ambiti attinenti alle finalità del Consorzio;
 - h. elabora, realizza e commercializza come attività accessoria materiali e servizi didattici multimediali anche in collaborazione con terzi;
 - i. compie ogni altra attività in ordine al conseguimento del proprio oggetto sociale.
2. Tali attività, che possono essere organizzate in piani pluriennali, sono articolate in progetti, rispetto ai quali alle Università consorziate è riservata ogni prerogativa in ordine all'indirizzo scientifico e al coordinamento.
 3. La definizione di ogni progetto prevede l'individuazione degli eventuali soggetti, sia interni, sia esterni al Consorzio che abbiano interesse a partecipare all'esecuzione dei progetti e la suddivisione tra questi, sulla base di convenzioni, delle attività da svolgere secondo le competenze di ciascuno.
 4. Per la migliore realizzazione dello scopo consortile, coerentemente al perseguimento delle proprie finalità, il Consorzio, previo parere favorevole dei soci fondatori, può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, ritenuta utile od opportuna dagli Organi consortili. Il parere favorevole dei soci fondatori è altresì richiesto per l'affidamento di consulenze, non inserite in progetti finanziati e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

1. Le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di €5.000,00 (euro cinquemila /00) che viene versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Ogni altra università che, ai sensi dell'art. 2, lettera b), del presente Statuto entri a far parte del Consorzio, versa una quota nella misura stabilita di volta in volta dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 5 FINANZIAMENTI

1. Per lo svolgimento delle proprie attività funzionalmente al perseguimento delle suindicate finalità e per la realizzazione dello scopo consortile il Consorzio può avvalersi:
 - a. di finanziamenti o contributi erogati dal MIUR per le attività del Consorzio o in relazione a specifici progetti;
 - b. di finanziamenti o contributi erogati da Enti pubblici territoriali o meno regionali e/o nazionali e/o comunitari e/o internazionali;
 - c. di finanziamenti o contributi erogati da enti, società, soggetti, di diritto privato regionali, nazionali, comunitari e/o internazionali;

STATUTO

pag. 3 di 9

- d. di finanziamenti o contributi erogati a valere su progetti locali, nazionali, comunitari e internazionali dalle rispettive Autorità di gestione;
- e. di proventi derivanti dalle attività svolte su base contrattuale o convenzionale;
- f. di sovvenzioni erogate da Istituzioni, Enti e soggetti pubblici e privati a titolo di liberalità;
- g. di eventuali finanziamenti di qualunque natura erogati, in qualunque forma, dalle Università consorziate.

ARTICOLO 6 ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
 - a. l'assemblea dei soci consorziati;
 - b. il consiglio direttivo;
 - c. il presidente;
 - d. il direttore;
 - e. il revisore unico.

E' facoltà dell'assemblea dei consorziati provvedere alla costituzione di un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive.

ARTICOLO 7 L'ASSEMBLEA DEI SOCI CONSORZIATI

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, adottate conformemente alla legge e a quanto previsto nel presente statuto, vincolano tutti i consorziati medesimi.
2. L'assemblea dei consorziati:
 - a. delibera in merito agli indirizzi generali dell'attività del Consorzio e ne determina gli obiettivi strategici;
 - b. fissa il numero dei componenti del consiglio direttivo e provvede alla loro nomina;
 - c. nomina il presidente del consiglio direttivo tra i due componenti designati dai Rettori delle Università promotrici in base all'art.8, comma 3, conformemente alle relative delibere adottate dai competenti organi delle Università consorziate;
 - d. delibera l'eventuale istituzione del comitato tecnico scientifico e/o la sua soppressione;
 - e. nomina il revisore unico;
 - f. approva il bilancio consuntivo annuale (ex art.2615 bis del Codice civile);
 - g. delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine ad ammissioni, recessi ed esclusioni dei consorziati;
 - h. delibera, su proposta del consiglio direttivo, sugli obblighi cui sono tenuti i consorziati;
 - i. delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei consorziati;

- j. delibera sullo scioglimento del Consorzio a maggioranza dei due terzi dei consorziati;
3. delibera sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Previo parere vincolante dei soci fondatori.
4. L'assemblea dei consorziati si riunisce almeno una volta all'anno entro il termine di cui all'art.2615 bis del Codice civile. Si riunisce inoltre ogni volta che lo richieda un consorziato oppure quando lo ritenga opportuno il presidente del consiglio direttivo.
5. L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio direttivo mediante comunicazione inviata ai consorziati, oltreché ai componenti del consiglio direttivo ed al direttore per conoscenza, non oltre dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Tale comunicazione, in cui deve essere indicato l'elenco degli argomenti che costituiscono l'ordine del giorno, deve essere trasmessa con modalità tali da garantire l'eventuale accertamento della corretta ricezione da parte di tutti i destinatari. In caso di impedimento o di inerzia del presidente del consiglio direttivo, l'assemblea può essere convocata dal consigliere più anziano di età.
6. L'assemblea, sia in prima che in un'eventuale seconda convocazione, è legalmente costituita con l'intervento della maggioranza dei consorziati, e delibera comunque a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo le più elevate maggioranze previste al precedente punto 2.

ARTICOLO 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio, composto di un numero di membri non superiore a cinque, conformemente alla relativa delibera adottata dai consorziati riuniti in assemblea.
2. Ogni università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante nel consiglio direttivo, conformemente alle relative delibere dei competenti Senati accademici delle Università consorziate.
3. Oltre a tali componenti, fanno parte di diritto i due componenti designati, uno a testa, dai Rettori delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari. Tra questi ultimi, a turno, è nominato il presidente del consiglio direttivo.
4. I componenti del consiglio direttivo restano in carica per un triennio e possono essere rinominati.
5. In caso di decadenza di un consigliere l'assemblea dei consorziati deve essere convocata sollecitamente per la relativa sostituzione.
6. Al consiglio direttivo compete l'amministrazione del Consorzio. Conseguentemente, a titolo non esaustivo, ha il compito di:
 - a. nominare il Direttore del Consorzio ovvero delegare le funzioni ad un membro dello stesso consiglio direttivo;
 - b. tradurre in attività di breve e di medio termine gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici fissati dall'assemblea dei consorziati;

- c. approvare i piani di attività da sottoporre ai competenti organi delle università consorziate;
 - d. deliberare in ordine alla partecipazione a bandi e/o selezioni e comunque a progetti attivati dalle amministrazioni pubbliche e/o da enti o soggetti privati;
 - e. deliberare in merito alle attività convenzionali e contrattuali, alla costituzione di partenariati con istituzioni, enti, soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
 - f. compiere quanto occorrente in relazione alle risorse umane e materiali direttamente od indirettamente impiegate nell'attività del Consorzio;
 - g. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati;
 - h. deliberare l'istituzione di ulteriori sedi operative ed uffici del Consorzio previo parere favorevole dei soci fondatori.
7. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno presso la sede del Consorzio o presso una sede diversa. Una riunione dovrà convocarsi nel mese di febbraio di ciascun anno in tempo utile per il compimento di quanto previsto alla precedente lettera g).
 8. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa il direttore del Consorzio con funzioni di segretario verbalizzante.
 9. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente quando ritenuto opportuno, o quando lo richieda un componente, mediante comunicazione inviata ai consiglieri ed al direttore almeno cinque giorni prima di quello della riunione. Tale comunicazione, in cui deve essere indicato l'elenco degli argomenti che costituiscono l'ordine del giorno, deve essere trasmessa con modalità tali da garantire l'eventuale accertamento della corretta ricezione da parte di tutti i destinatari.
 10. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal componente designato dai consiglieri presenti. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
 11. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei medesimi consiglieri presenti.

ARTICOLO 9 IL PRESIDENTE

1. Il presidente del Consorzio è nominato dall'assemblea dei consorziati fra i rappresentanti delle università in seno al Consiglio direttivo.
Qualora venga revocata la delega da parte del rispettivo Rettore, il presidente si intende decaduto ed entro trenta giorni l'assemblea dei consorziati dovrà essere convocata per la sua sostituzione.
2. Il presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi ed in giudizio.
3. Competono al presidente del consiglio direttivo i seguenti compiti:
 - a. convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo;

- b. convocare e presiedere le riunioni del comitato tecnico scientifico, se istituito;
- c. sottoscrivere convenzioni e contratti;
- d. vigilare sull'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo, assicurare l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti di attuazione in collaborazione con il direttore del Consorzio;
- e. assolvere gli incarichi che gli sono conferiti dal consiglio direttivo esercitando le relative deleghe, anche conferendone l'attribuzione di esercizio ad altro componente del consiglio direttivo o al direttore;
- f. adottare, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva dello stesso organo.

ARTICOLO 10 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Qualora l'assemblea dei soci ne ravvisi la necessità o l'utilità può deliberare la costituzione di un comitato tecnico scientifico.
2. Il comitato, cui il consiglio direttivo può attribuire funzioni di elaborazione e supporto relativamente agli indirizzi generali ed agli obiettivi strategici del Consorzio, è composto dal presidente del consiglio direttivo, che lo presiede, da almeno un esperto per ciascuna Università consorziata ed eventualmente da ulteriori esperti nominati dal consiglio direttivo, anche non appartenenti al mondo accademico. Tra i componenti il comitato può essere nominato un coordinatore scientifico.
3. I componenti del comitato restano in carica fino a quando decadono per naturale scadenza del mandato del consiglio direttivo, salvo anticipata soppressione del comitato.
4. Alle riunioni del comitato tecnico scientifico partecipa il direttore del Consorzio cui è affidata l'attività di segretario verbalizzante delle riunioni.
5. Se ritenuto opportuno, il consiglio direttivo provvede ad adottare un regolamento con cui disciplinare il funzionamento del comitato tecnico scientifico.

ARTICOLO 11 IL DIRETTORE

1. Il direttore è l'organo di gestione, responsabile dell'organizzazione delle risorse e dei supporti necessari al conseguimento degli obiettivi del Consorzio, nonché della direzione del personale del Consorzio medesimo.
2. Il direttore, nominato dal consiglio direttivo, è designato di concerto dai Rettori delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, che lo individuano fra il personale docente, o di ruolo dirigenziale, o di elevata professionalità, in servizio presso le rispettive amministrazioni, oppure è selezionato al di fuori delle Università.
3. Il direttore:
 - a. partecipa alle riunioni del consiglio direttivo;

STATUTO

pag. 7 di 9

- b. partecipa alle riunioni del comitato tecnico scientifico, se istituito;
 - c. provvede a quanto occorrente per l'esecuzione di contratti e convenzioni;
 - d. adotta tutti i provvedimenti necessari in ordine al conseguimento degli obiettivi sulla base dei piani e dei programmi approvati dal consiglio direttivo;
 - e. esercita gli incarichi e le deleghe specificatamente attribuitegli dal consiglio direttivo o dal presidente;
 - f. sovrintende all'organizzazione e dirige il personale e/o i collaboratori del Consorzio;
 - g. sovrintende alla gestione amministrativa e contabile;
 - h. supporta e collabora con gli altri organi del Consorzio.
4. Al direttore, oltre al rimborso delle spese sostenute in connessione all'ufficio consortile ricoperto, può essere attribuito un compenso da parte del consiglio direttivo il compenso dev'essere soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 12

IL REVISORE UNICO

1. il revisore legale è nominato dall'assemblea dei consorziati tra revisori legali iscritti nel relativo Registro. Dura in carica un triennio e può essere rinominato.
2. Il revisore legale:
 - a. controlla la regolarità delle scritture contabili ed i libri del Consorzio;
 - b. riferisce, in occasione della relativa assemblea, sulla veridicità del bilancio sottoposto all'approvazione della medesima;
 - c. vigila sull'osservanza dello statuto da parte degli organi consortili.

ARTICOLO 13

ESERCIZIO AMMINISTRATIVO

1. L'esercizio si chiude al 31/12 di ogni anno.
2. Entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio conformemente all'art.2615 bis del Codice civile, per la relativa approvazione da parte dell'assemblea dei consorziati.
3. L'avanzo eventualmente conseguito in ciascun esercizio non potrà essere distribuito fra i consorziati, ma verrà destinato ad incremento del patrimonio consortile.

ARTICOLO 14

DURATA E RECESSO

1. La durata iniziale del Consorzio è fissata in dieci anni e può essere prorogata automaticamente per uguale durata qualora l'Assemblea dei consorziati non adotti una contraria delibera.
2. I Consorziati possono recedere dal Consorzio mediante apposita comunicazione che deve essere inviata al presidente del Consorzio a mezzo lettera raccomandata

improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione validamente inviata.

3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso o comunque antecedenti la data dalla quale il recesso si rende effettivo, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

ARTICOLO 15 SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle università costituenti il Consorzio proporzionalmente al loro apporto effettivo.

ARTICOLO 16 NORME DI RINVIO

1. Il Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dettate dal codice civile in materia di Consorzio con attività esterna.